

Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Milano, lì 10 aprile 2024

Spettabile
Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia
Via Alvarez Valentini, 8 - Foggia (FG)
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

E p.c.,
Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma
dg-abap@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto **Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto “*Tiati – Teanum Apulum – Civitate e Bassa valle del Fortore*”**
Osservazioni ai sensi dell’art. 139, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004

Whysol-E Sviluppo S.r.l., con sede legale in 20123 – Milano (MI) alla Via Meravigli n. 3 numero REA MI-2550100, Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro Imprese e Partita IVA 10692360968 (“**Whysol**” o la “**Società**”), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Luca Faedo (C.F.: FDA LCU 63H02L 840 Y) nato a Vicenza il 2 giugno 1963

Premesso che

- a) la Società opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, in particolare, da fonte eolica e solare;
- b) la Società ha presentato in data 31/07/2021 presso il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) istanza di Valutazione di impatto ambientale per i seguenti progetti:
 - (i) impianto agri-voltaico, denominato “Apricena 01”, della potenza nominale di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 50 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato in agro del Comune di Apricena, per la parte di impianto di produzione, e in Comune di San Paolo di Civitate, per la parte di opere di rete di utenza;
 - (ii) impianto agri-voltaico, denominato “Apricena 02”, della potenza nominale di 25,67 MW con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 50 MW e relative opere di connessione alla rete,

ubicati in agro del Comune di Apricena, per la parte di impianto di produzione, e in Comune di San Paolo di Civitate, per la parte di opere di rete di utenza;



- (iii) impianto agri-voltaico, denominato “Poggio Imperiale 01”, della potenza nominale di 27,3 MW con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 50 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato in agro del Comune di Apricena, per la parte di impianto di produzione, e in Comune di San Paolo di Civitate, per la parte di opere di rete di utenza

(Apricena 01, Apricena 02 e Poggio Imperiale 01 sono congiuntamente definiti i “**Progetti**”);

- c) in data 11 dicembre 2023 il Comune di San Paolo di Civitate ha pubblicato all'albo pretorio comunale la “*Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto “Tiatì – Teanum Apulum Civitate e Bassa valle del Fortore”* formulata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia (la “**Proposta**”);
- d) il termine di pubblicazione è scaduto in data 11 marzo 2024;
- e) la Proposta prevede, inter alia, l'imposizione di un vincolo ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 su una vastissima area in cui ricade anche parte dell'area di sedime sulla quale è prevista la realizzazione delle opere di rete;
- f) è, pertanto, interesse della Società presentare osservazioni nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 141 e 139, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004,

Tutto ciò premesso e considerato, la Società presenta le seguenti osservazioni e ne chiede, sin d'ora, il loro accoglimento per le seguenti ragioni.

Sommario

1. Premessa	3
2. La Proposta: l'area oggetto del vincolo e il sistema delle tutele proposto	3
3. Le tutele preesistenti di cui al PPTR e i segni di trasformazione del territorio	5
4. Carenza dell'istruttoria e insufficienza della motivazione della Proposta. Sviamento del potere esercitato in concreto per mancanza dei presupposti necessari per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004	7
5. Illogicità della Proposta	9
6. Contrasto con il quadro normativo nazionale ed eurounitario in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili	10
7. Contrasto con il quadro normativo eurounitario e, in particolare, con l'art. 3 del Regolamento 2022/2577 (principio di prevalenza dell'interesse pubblico per gli impianti di produzione di energia rinnovabile).....	11

1. Premessa

Come riferito in premessa, i Progetti prevedono la realizzazione di opere condivise di connessione alla rete in agro del Comune di San Paolo di Civitate in un'area di sedime compresa nell'areale oggetto del proponendo vincolo.

In particolare, le opere di connessione alla rete condivise tra i Progetti saranno realizzate in prossimità di una SSE Terna autorizzata con determinazione del dirigente sezione infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia 6 ottobre 2020, n. 155, la quale ha volturato parzialmente, in favore di Terna S.p.A., l'Autorizzazione Unica n. 15 del 13 marzo 2017 rilasciata in favore di IVPC 6 S.r.l.

Inoltre, nell'intorno della SSE TERNA, e dunque nell'intorno delle opere di rete condivise tra i Progetti, sono state realizzate le opere di utenza per la connessione autorizzate in favore di IVPC 6 S.r.l., Lucky Wind S.p.A. Sud Energy S.r.l. rispettivamente con le AU n. 15/2017, n. 34/2019, n. 20/2020, n. 10/2020, precisando che tali opere sono già state realizzate, come da fotografia di seguito riportata.

Conseguentemente, l'area sulla quale saranno realizzate le opere condivise tra i Progetti è compresa in un'area idonea ai sensi della lett. c-ter punto 1), art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021, essendo comprese nel buffer di 500 m da opere autorizzate e in parte realizzate.



Come sopra riferito, tale area di sedime è compresa nell'areale oggetto della Proposta.

2. La Proposta: l'area oggetto del vincolo e il sistema delle tutele proposto

La Proposta di vincolo ai sensi dell'art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. 42/2004 si riferisce ad un areale esteso per una superficie complessiva di circa 213 km².

La Relazione generale precisa che



«L'area ricade prevalentemente nell'**ambito Monti Dauni**, come figure La bassa valle del Fortore e I monti Dauni settentrionali del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, nell' **ambito Tavoliere**, con le figure Il Mosaico di San Severo e Lucera e le Serre dei Monti Dauni, nell'**ambito Gargano** con la figura Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano dello stesso PPTR Puglia»

e comprende i comuni di:

1. Casalnuovo Monterotaro
2. Casalvecchio di Puglia
3. Castelnuovo della Daunia
4. Lesina
5. San Paolo di Civitate
6. Serracapriola
7. Torremaggiore

L'area si sviluppa lungo il tratto finale del fiume Fortore per una lunghezza di 33 km in linea d'aria dalla foce, sino ad includere l'antico insediamento (verso sud-est) di Tiati-Teanum Apulum – Civitate.

L'area, a detta della Soprintendenza, assume carattere di pregio paesaggistico «*per la compresenza di caratteri agrari e naturali nonché di cospicui beni culturali con valore storico-testimoniale*» tanto da giustificare l'apponendo vincolo.

A fondamento della proposta (cfr. Relazione generale), la Soprintendenza ha, in particolare, evidenziato:

1. la presenza di una fascia costiera delimitata tra la foce del fiume Saccione e la laguna di Lesina che costituisce uno dei tratti meno antropizzati di tutto il litorale adriatico;
2. la rilevanza del sistema di aree umide presente tra la foce del fortore e quella del Saccione;
3. dal punto di vista geomorfologico, la diffusa e permanente articolazione dei rilievi più o meno elevati che possono intendersi punti notevoli del paesaggio ovvero punti certi e condivisi all'interno della complessa e variegata articolazione delle superfici morfologiche, dai quali è possibile fruire di punti di vista scenografici;
4. la presenza di scarpate, prevalentemente argillose e ricoperte, spesso da vegetazione arbustiva di macchia mediterranea, nella parte terminale del corso del fiume Fortore;
5. la naturalità che occupa buona parte della superficie dell'area, ricca di aree boschive che si sviluppano lungo il corso del fiume Fortore e nelle numerose vallecole che sfociano lungo la costa adriatica;
6. la valenza ecologica sia per gli spazi rurali sia per le aree a pascolo naturale;
7. la presenza di strutture edilizie e complessi vari ricompresi anche nei centri abitati;
8. la presenza dell'insediamento pluristratificato di “*Tiati – Teanum Apulum – Civitate*” a circa 4 km dall'abitato di San Paolo di Civitate, già sottoposto a tutela archeologica, nonché del sito di “Brecciarà” già dichiarato di interesse culturale con DPCM n. 155 del 17 giugno 2021;
9. la presenza dei complessi abaziali di Sant'Agata e il complesso di Ripalta, già dichiarata di interesse culturale con notifica del 27/02/1937;
10. l'attraversamento del Regio Tratturo “Foggia-L'Aquila” che in alcuni tratti risulta ancora leggibile, il Regio Tratturo “Celano-Foggia”, nonché parte del braccio “Nunziatella-Stigliano”;
11. la presenza di alcuni punti visivi in corrispondenza del Castello di Dragonara, la strada belvedere di Serracapriola e il complesso abaziale di Ripalta.

Per ciò che rileva ai fini delle presenti osservazioni, la Proposta in esame prevede un divieto generale e aprioristico alla realizzazione di impianti di produzione di energia, ivi inclusi quelli alimentati da fonti rinnovabili che non siano realizzati in “edifici esistenti e collocati in modo da garantire che non siano percepibili all'esterno” (Elaborato n. 9 della Proposta – Sistema delle Tutele).



Ancora: l'area di realizzazione della SSE Terna e delle opere di utenza, compresa quella in capo alla Società non assume nessun carattere di omogeneità rispetto alla bassa Valle del Fortore, né tanto meno con l'insediamento "*Tiati – Teanum Apulum – Civitate*" già oggetto di tutela.

3. Le tutele preesistenti di cui al PPTR e i segni di trasformazione del territorio

Ciò detto, va da subito osservato che la Relazione generale posta a motivazione del vincolo proposto omette di riportare in maniera puntuale la vincolistica di cui al PPTR.


Fatta eccezione per l'aver dichiarato la presenza di aree ricomprese nella Rete Ecologica Regionale, nel Parco Nazionale del Gargano – che incorpora la foce del Fortore – i siti di importanza comunitaria (SIC) IT9110015 "Duna di Lesina e Foce Fortore" e IT9110001 "Valle Fortore-Lago di Occhito", nonché i regimi di tutela dell'insediamento archeologico "*Tiati-Teanum Apulum-Civitate*", di "Brecciarà", di Ripalta e del Castello di Dragonara, **la Relazione generale non compie una disamina delle tutele previste puntualmente dal PPTR.**

A mero titolo di esempio, infatti, il PPTR qualifica l'abbazia di Sant'Agata (oggi un rudere) e l'abbazia di Santa Maria di Ripalta come UCP della stratificazione culturale e insediativa; Il sito di Teati – Teanum Apulum – Civitate, come Bene Paesaggistico tutelato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004. Si omette di considerare il regime di tutela previsto e disciplinato per il Regio Tratturo "Foggia-L'Aquila" e il Regio Braccio "Nunziatella-Stignano".

Questo quadro, seppur esemplificativo, dei regimi di tutela di cui al PPTR, è di per sé sufficiente per comprendere come l'approvando vincolo proposto rappresenterebbe una sovrapposizione e duplicazione di tutela già ampiamente prevista e disciplinata nel PPTR stesso.


Sotto altro punto di vista, si segnala che la **Relazione generale nonché gli elaborati cartografici e fotografici allegati, omettono di rappresentare il reale stato dei luoghi da cui si evincono i segni della trasformazione già avvenuta.**

Ed infatti, come è possibile evincere dal raffronto delle due fotografie di seguito riportate, è evidente che la Proposta non dà conto delle opere di rete realizzate in agro del Comune di San Paolo di Civitate in adiacenza della futura SSE Terna.



Zoom elaborato inquadramento territoriale su ortofoto

(fonte: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PPTRApprovato/index.html>).



Zoom google maps 2024

4. Carenza dell'istruttoria e insufficienza della motivazione della Proposta. Sviamento del potere esercitato in concreto per mancanza dei presupposti necessari per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004

L'analisi puntuale della Relazione generale a corredo della Proposta evidenzia come la Proposta stessa sia sfornita di un adeguato e approfondito supporto istruttorio, carente sotto vari profili, e insufficiente nella relativa parte motivazionale.

L'azione amministrativa in atto travalica l'interesse pubblico a cui è preposta e finalizzata, sviando a quelli che sono i propositi dettati dalla legge di previsione del potere amministrativo esercitato in concreto. Mancano, altresì, i presupposti necessari per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004.



Come sopra riferito, l'area oggetto di Proposta individua un'area di intervento di una estensione considerevole: 213 km². La stessa relazione generale evidenzia che

*«L'area ricade prevalentemente nell'**ambito Monti Dauni**, come figure La bassa valle del Fortore e I monti Dauni settentrionali del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, nell' **ambito Tavoliere**, con le figure Il Mosaico di San Severo e Lucera e le Serre dei Monti Dauni, nell'**ambito Gargano** con la figura Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano dello stesso PPTR Puglia»*

Se si considera che:

1. i Terreni ricadono all'interno della figura "La bassa valle del Fortore" che è parte dell'ambito Monti Dauni e
2. l'estensione dell'area, inclusa in due ambiti (Tavoliere e Gargano), oltre a quello Monti Dauni risulta essere vastissima, nonché
3. le contraddizioni evidenziate nel seguente paragrafo 5 della presente relazione,

si comprende il difetto di proporzionalità dell'agire di Codesta Soprintendenza che ha evidentemente operato una valutazione poco approfondita di quelle che sono le differenti peculiarità di un territorio così vasto all'interno del quale troverebbero applicazione le prescrizioni di cui all'istituendo vincolo oltre che delle esatte peculiarità dell'area presa in considerazione ai fini dell'istituendo vincolo.

Per le motivazioni meglio rappresentate nei paragrafi precedenti, la Proposta non risulta essere supportata da adeguate ragioni e motivi che ne giustificano una tale estensione. La Relazione, infatti, si limita ad elencare le caratteristiche dell'area in funzione per lo più descrittiva dei tratti identitari dell'area, laddove presenti, senza, tuttavia offrire una adeguata rappresentazione di quali valori estetici dovrebbero essere tutelati.

Ma il solo valore identitario non è di per sé sufficiente per assoggettare un immobile o un'area al vincolo di tutela previsto dall'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, essendo aggiuntivo, incidente sulla dimensione territoriale della sua rilevanza, rispetto all'estetica quale "causa" del vincolo, poiché qualora non si dovesse tener conto della sua valenza aggiuntiva, si incorrerebbe in un eccesso di tutela non giustificato.

E tale principio assume rilievo a seguito della trasformazione del provvedimento di vincolo da atto meramente dichiarativo dell'interesse paesaggistico "notevole" ad atto che prescrive direttamente le modalità di gestione dello stesso, indicandone le trasformazioni e gli usi compatibili (con la relativa normativa d'uso).

In tal senso, la stessa giurisprudenza maggioritaria sul tema (ex multis, cfr. TAR Lazio, n. 1080/2021) ha confermato che

«l'evoluzione recente delle riflessioni ... ha progressivamente messo a fuoco l'esigenza di differenziare la gravosità del regime giuridico vincolistico in corrispondenza del grado di valore del bene paesaggistico protetto - che deve rispondere alle ragioni dell'estetica, quale "causa" del vincolo, non riducibili, pertanto, al mero valore identitario dei luoghi, che costituisce solo un motivo "aggiuntivo", incidente sulla dimensione territoriale della sua rilevanza ... - facendo implicitamente richiamo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità ... , per evitare di incorrere in quegli "eccessi di tutela" non giustificati ed addirittura in talune occasioni controproducenti rispetto alle stesse finalità di tutela perseguite».

Disattendendo tali principi, si arriverebbe al paradosso per cui non potrebbero essere consentiti interventi di modificazione del territorio finalizzati a migliorare la produzione agricola dei Terreni (ad esempio: l'impianto di colture arboree e pluriennali, la realizzazione di stalle, serre, capannoni ad uso agricolo, ovvero impianti agri-voltaici o agrisolari che consentono la produzione di energia elettrica unitamente alla coltivazione agricola del terreno, migliorandone la produttività e dunque il reddito degli agricoltori) o la realizzazione di infrastrutture viarie, **nonché la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e opere di rete di connessione**, contravvenendo ai principi eurounitari e



nazionali di favore per tale tipologia di impianti nel temperamento degli interessi anche nella fase di pianificazione.

Pertanto, da questo punto di vista, la Relazione generale è carente per difetto di motivazione.

Ancora: la Relazione generale riporta principi sanciti dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dalla Corte Costituzionale, consacrati dall'art. 131 al primo comma, il quale prevede la tutela del paesaggio come "forma del territorio". Ma si tratta di un bene comune molto più ampio rispetto ai beni paesaggistici di cui all'art. 131, comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004 che costituiscono lo specifico oggetto di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tra questi, figura come bene paesaggistico del tutto specifico quello costituito dalle bellezze naturali d'insieme di cui all'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004. Ma la relazione si limita ad elencare gli aspetti già puntualmente segnalati al precedente paragrafo 2 della presente osservazione, senza definire puntualmente alcun aspetto di particolare interesse relativo a siti ricadenti nelle aree i cui Terreni ricadono.

Di conseguenza, la Soprintendenza è obbligata a un «*rigoroso onere motivazionale, che non può limitarsi al richiamo del mero valore identitario dell'area, ma deve estendersi all'analitica illustrazione delle caratteristiche concrete del paesaggio agrario che lo rendano eccezionale sotto il profilo paesistico*» (TAR Molise, n. 392/2022).

Al contrario, Codesta Soprintendenza, si è limitata a dare evidenza delle concrete esigenze di tutela soltanto per alcune limitate porzioni dell'area interessata dal vincolo de quo e, in particolare, per le aree costiere caratterizzate dalla presenza di vegetazione e fauna ritenute di importanza conservazionistica, per altro già tutelate dal PPTR. Nemmeno la presenza di altri beni tutelati nell'area di riferimento, pur menzionati nella Relazione Generale della Proposta, costituisce una ragione sufficiente per dichiarare il notevole interesse pubblico secondo l'art. 136, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 in esame.

Anzi, in una prospettiva di ragionevolezza e proporzionalità l'imposizione di un vincolo aggiuntivo avrebbe dovuto essere preceduta da un'attenta valutazione dell'operatività di quelli già esistenti (come, ad esempio, quelli derivanti dal PPTR), per stabilire se e quanto consentano di assicurare un'adeguata tutela al bene in contestazione, approfondendo, in un'ottica comparativa delle diverse misure alternative possibili, se e come la nuova misura risulti a tal fine "*necessaria*".

Come sopra rilevato, pertanto, la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata da Codesta Soprintendenza risulta essere viziata sotto i profili del difetto di motivazione, della mancanza di proporzionalità e dello sviamento di potere per difetto dei presupposti necessari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

5. Illogicità della Proposta

Come anticipato, vi è contraddittorietà nella motivazione posta alla base del proponendo vincolo.

In particolare, da un lato, si afferma la presenza significativa di boschi, siepi, muretti e filari, dall'altro, si è affermato che l'intera bassa valle del Fortore è tipizzata da un morfotipo dominante che si è costituito su una struttura fluviale poco ordinatrice rispetto ai tessuti rurali circostanti per ciò che attiene la trama agraria che risulta caratterizzata dall'andamento del fiume solo per una modesta parte, distinguendosi il territorio per le grandi estensioni monocolturali e seminative e precisando che le aree a pascolo con formazioni arbustive ed erbacee occupano una piccola percentuale.

Si aggiunge, poi, che «*nelle zone pianeggianti si ritrovano numerosi esempi di case coloniche costruite dall'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia che talvolta sono in stato di abbandono e in alcuni casi gli edifici rurali sono stati rimaneggiati*» specificando che derivano da impianti preesistenti, di insediamenti di rilevante interesse storico, risalenti al basso Medioevo.



Sul punto si evidenziano due aspetti: il primo, da come risulta dalla stessa Relazione generale, le aree oggetto della Proposta sono già state oggetto, in passato, di sviluppo e trasformazione agraria che ha permesso di implementare colture estensive nell'area di riferimento; il secondo che le case coloniche nel cui contesto agrario sono inserite e che si vorrebbe tutelare sono in stato di abbandono e, per di più, rimaneggiate.

Sempre la relazione generale evidenzia come il paesaggio rurale risente della presenza di impianti eolici e fotovoltaici che insistono sulla sinistra idrografica del fiume Fortore, sia lungo il versante che in campo aperto, precisando che questi sono sorti senza alcuna programmazione ed attenzione ai valori percettivi dell'area, in mancanza di strumenti di tutela e salvaguardia territoriale.

Sul punto si sottolinea la contraddittorietà della relazione laddove, da un lato prende atto della modificazione antropica dell'area oggetto dell'apponendo vincolo e successivamente sottolinea che *«permangono ancora evidenti i caratteri identitari del paesaggio»*.

Per le sopra esposte ragioni, il vincolo e la relativa normativa d'uso che si vorrebbe applicare con la Proposta in esame risulta anche essere viziato da illogicità manifesta. In particolare, Codesta Soprintendenza se da un lato afferma in maniera generica e apodittica la necessità di tutelare il paesaggio e le asserite e indimostrate caratteristiche di pregio del paesaggio rurale esistente, dall'altro ammette come il medesimo contesto territoriale "risente della presenza di impianti eolici e fotovoltaici che insistono sulla sinistra idrografica del fiume Fortore, sia lungo il versante che in campo aperto" ed evidenzia la sua disomogeneità.

Non si comprende come, da un lato, possa essere affermata la necessità di tutelare i caratteri identitari e di valenza paesaggistica esistenti dell'area attraverso un divieto aprioristico alla realizzazione di impianti rinnovabili e allo stesso tempo ammettere che il medesimo paesaggio sia già caratterizzato dalla presenza di altri impianti di tipo eolico e fotovoltaico.

Sotto altro aspetto non si comprende quale sia il bene paesaggistico da tutelare – se l'intera bassa valle del Fortore, comprensivo delle aree coltivate a seminativo intensivo – o il solo alveo del Fortore ed i pendii non coltivati che tuttavia come detto sopra sono già oggetto di tutela del PPTR.

6. Contrasto con il quadro normativo nazionale ed eurounitario in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

La Proposta in esame e, in particolare, il divieto aprioristico alla realizzazione di impianti di produzione di energia previsto dall'art. 3 della Normativa d'uso allegata alla Proposta risulta essere in palese contrasto con il quadro normativo vigente che esprime un assoluto favor alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Tale divieto, infatti, si pone in aperto contrasto sia con la normativa nazionale, sia con la normativa Europea che impone agli Stati di dare priorità alla loro realizzazione.

A tal proposito, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno desunto l'illegittimità di una normativa che contrasti coi principi desumibili dalla normativa vigente *“che ponga divieti assoluti di realizzazione di impianti da energia rinnovabili” nonché di ogni provvedimento amministrativo “che precluda la realizzazione di tale finalità in assoluto”* (v. Corte Cass., SS.UU., n. 10054/2023) la quale ha precisato che *«non è consentito alle Regioni di adottare normative regionali contrastanti con questi principi, che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energia rinnovabili»*.

L'istituzione di tali divieti è stata a più riprese censurata dalla giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali che hanno annullato provvedimenti, analoghi a quello in esame, in cui, a seguito del procedimento per la dichiarazione del vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, si istituivano divieti aprioristici e generalizzati e si consentiva (come nella Proposta de qua) esclusivamente la realizzazione di



impianti solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie (v. TAR Basilicata, sent. nn. 69/2023 e n. 257/2023).

Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che *«semmai, l'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato caso per caso con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica ed il giudizio di valutazione di impatto ambientale, nel cui ambito risulta compresa l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004»* (TAR Basilicata, sent. n. 69/2023).

7. Contrasto con il quadro normativo euronunitario e, in particolare, con l'art. 3 del Regolamento 2022/2577 (principio di prevalenza dell'interesse pubblico per gli impianti di produzione di energia rinnovabile)

Al fine di meglio comprendere il quadro normativo in cui tale Proposta si inserisce devono essere considerati, oltre che la copiosa produzione normativa in materia di semplificazioni autorizzative e procedurali (da ultimo, con la L. 11/2024 di conversione del D.L. 181/2023), le disposizioni normative prodotte dagli organi legislativi dell'Unione Europea direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/2577, come recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2024/233 prevede, al comma 1, che gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, quali quelli oggetto delle iniziative progettuali nella titolarità della Società, sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici e, al comma 2, che gli Stati membri sono tenuti ad accordare priorità alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche nei procedimenti di pianificazione e autorizzazione.

Da tali disposizioni, direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri, discendono degli oneri specifici in capo alle Amministrazioni responsabili dei procedimenti di autorizzazione e di pianificazione, intesa quest'ultima in senso ampio, dalla disciplina euro unitaria.

Sempre in tale solco, si segnala che con l'entrata in vigore della Direttiva del Parlamento Europeo 18 ottobre 2023 n. 2023/2413/UE recante «modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio» (c.d. Red III) è stato introdotto l'articolo 16-septies alla Direttiva del Parlamento Europeo 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE (c.d. Red II).

Il citato articolo dispone che *«entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi [...]»*.

Tali obblighi sono stati completamente disattesi da Codesta Amministrazione che, al contrario, intende istituire un divieto generale e aprioristico all'installazione di impianti rinnovabili, in palese violazione della normativa unionale e nazionale di riferimento nonché dei principi ispiratori della disciplina in materia di sviluppo e promozione delle energie rinnovabili.

Con specifico riguardo a disposizioni che pongono divieti generali e aprioristici contenute in dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 9907/2023) ha chiaramente escluso la loro compatibilità con l'attuale quadro normativo euronunitario dichiarando le stesse illegittime poiché contrastanti in modo manifesto coi principi di «ragionevolezza e proporzionalità, avuto riguardo tanto agli interessi pubblici, di natura paesistica, oggetto di tutela quanto agli ulteriori interessi pubblici messi in gioco dalla realizzazione degli impianti FER – aventi natura di opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità e indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12 del



D.Lgs. 387/2003, 7-bis, co. 2-bis del D.Lgs. 152/2006 – coincidenti con l'esigenza, avente copertura costituzionale ed euro-unitaria (art. 9 Cost. e direttive n. 2001/77/CE e 2009/28/CE n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili), di fronteggiare l'attuale crisi energetica (P.N.R.R.) mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili onde preservare l'ambiente e il paesaggio. (cfr. Corte Cost., sentt. n. 177/2021; n. 199/2014; n. 224/2012; Cons. Stato n. 8167/2022)

8.1. Contrasto con le norme e i principi ispiratori della normativa nazionale in materia di autorizzazioni di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile

Il divieto generale di installazione di impianti di produzione di energia, ivi inclusi quelli da fonti energetiche rinnovabili, risulta inoltre essere incompatibile con i principi cardine in materia desumibili dalla normativa nazionale di riferimento.

La Proposta in oggetto, infatti, non fa alcun riferimento né considera in alcun modo la presenza, all'interno dell'area interessata dall'imposizione del vincolo, di aree che sono considerate idonee dal legislatore all'installazione di impianti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D. Lgs. 199/2021.

È evidente che non aver valutato attentamente la presenza di tali peculiarità rappresenta un gravissimo vulnus a cui deve essere posto adeguatamente rimedio.

La scelta operata da Codesta Amministrazione, di sottrarre un'area così vasta (dall'estensione di più di 200 chilometri quadri) alla possibilità di ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile, si pone in aperto contrasto con la normativa nazionale in materia.

Infatti, in caso di approvazione della Proposta, si introdurrebbe in una porzione non irrilevante di territorio nazionale, un'abrogazione de facto della normativa sulle aree idonee totalmente irragionevole.

Inoltre, l'istituzione di un divieto aprioristico e generalizzato, che prescinde dalle caratteristiche concrete del territorio interessato dal vincolo (che ha un'estensione tale da non poter essere considerato come un'area omogenea e avente le medesime esigenze di tutela) contrasta anche con la ratio delle Linee Guida 10/09/2010.

Sulla base di quanto ivi affermato, infatti, le aree non idonee a ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile sono individuate all'esito di apposita istruttoria attraverso un apposito procedimento amministrativo in cui si operi un concreto bilanciamento degli interessi strettamente aderente alle specificità dei luoghi *«senza poter imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale»* (Corte Cost. n. 77/2021 e n. 58/2023) e fermo, comunque, il principio per il quale non possono essere introdotti *«divieti aprioristici di carattere generale all'insediamento degli impianti de quibus»* (Cons di Stato n. 2464/2022)

In tale contesto, nel quale anche la Corte Costituzionale precisa che sono illegittimi divieti generalizzati che non tengono conto delle concrete caratteristiche dei luoghi e delle specifiche tipologie impiantistiche operati tramite provvedimenti di natura legislativa, non si comprende come possa essere legittimo un provvedimento non legislativo quale quello proposto da Codesta Soprintendenza che, oltre ai profili di illegittimità sopra rappresentati, impone un divieto generale all'installazione di impianti su un'area di più di 200 chilometri quadrati a prescindere dalle concrete caratteristiche dell'area destinata a ospitare gli impianti e dalla tipologia impiantistica proposta.

Pertanto, la Proposta avanzata da Codesta Spettabile Soprintendenza risulta essere stata adottata in violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza dell'agire amministrativo, del D. Lgs. 42/2004 nonché della normativa nazionale ed euro unitaria in materia di impianti di produzione di energia rinnovabile poiché istituisce aprioristicamente, omettendo di fornire adeguata motivazione anche in relazione agli aspetti caratteristici aventi valore tradizionale ed estetico di cui all'art. 136, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, un vincolo



comportante un divieto assoluto di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile su un'area estesa per più di 200 chilometri quadrati.

In ragione di quanto sopra esposto, la Società

CHIEDE

A Codesto Spettabile Ente di voler riconsiderare la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, procedendo a **ritirare la Proposta in esame**.

In subordine a quanto sopra e in ragione delle considerazioni svolte, **si richiede di voler comunque espressamente inserire tra gli interventi comunque compatibili con il vincolo de qua, la possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, e in particolare impianti agrivoltaici – che per loro specifica natura si inseriscono coerentemente nel paesaggio e nella tessitura agricola dell'area di interesse - e relative opere di connessione in piena conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali ed euro unitarie.**

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento risultasse necessario.

Con osservanza

Whysol-E Sviluppo S.r.l.

L'amministratore unico

Luca Faedo

Firmato digitalmente da: Luca
Faedo
Data: 10/04/2024 22:47:19